

CAMERA DEI DEPUTATI N. 707

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GOZI

Disciplina della cittadinanza

Presentata il 10 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge detta una nuova, organica, disciplina della cittadinanza, in particolare superando il modello etnico-territoriale sotteso alla disciplina vigente (*ius sanguinis*) in favore di un'idea di cittadinanza « aperta » di stampo socioculturale, connessa all'effettivo inserimento dello straniero nel tessuto sociale, politico, economico, del nostro Paese.

Com'è noto, l'attuale disciplina in materia di cittadinanza, fortemente ancorata allo *ius sanguinis*, stabilisce che acquistano automaticamente, alla nascita, la cittadinanza italiana coloro i cui genitori, o anche soltanto il padre o la madre, siano cittadini italiani. Il criterio alternativo dello *ius soli* è, invece, previsto in via molto residuale, limitatamente ai nati nel territorio italiano e aventi genitori ignoti o apolidi. La medesima possibilità è prevista per i nati in Italia ai quali la legge dello Stato di origine dei genitori non consente di acquisire la cittadinanza dei genitori stessi.

La cittadinanza italiana viene attualmente acquisita anche per riconoscimento della filiazione oppure a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione stessa. Lo straniero nato in Italia, inoltre, può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarati, entro un anno dal compimento dei diciotto anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani, l'acquisto della cittadinanza ha luogo se gli stessi risiedano legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero siano trascorsi tre anni dalla data del matrimonio e non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili né sussista separazione legale.

L'acquisto della cittadinanza per concessione, infine, richiede una valutazione discrezionale di opportunità da parte della

pubblica amministrazione. Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello *status* degli stranieri richiedenti — e che costituisce il requisito fondamentale per il conseguimento della cittadinanza secondo tale modalità — deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza stessa.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha, quindi, introdotto norme più severe e restrittive rispetto a quelle contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, per quanto concerne l'applicazione dello *ius soli*, consentendo l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri solo in presenza del requisito della residenza continuativa nel Paese dal momento della nascita fino alla maggiore età (articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992). Inoltre, nell'attuale normativa viene, com'è noto, riconosciuto un particolare *favor* agli appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea, che si estrinseca in determinate agevolazioni di carattere temporale ad essi riservate per l'acquisto della cittadinanza stessa. Allo stato attuale, pertanto, appare assolutamente imprescindibile la necessità di intervenire nella materia attraverso una riforma della disciplina sulla cittadinanza che si snodi attraverso modifiche riconducibili ad un unico comune denominatore, costituito dalla necessità di attuare effettive politiche di integrazione, favorendo l'acquisizione, in termini più aperti, del diritto di cittadinanza non solo per i nati in Italia, ma anche per coloro che soggiornano stabilmente nel nostro Paese. Non si può disconoscere, infatti, che l'attuale situazione sociale, caratterizzata da un massiccio fenomeno immigratorio, è profondamente diversa da quella esistente all'atto dell'adozione della legge che si intende modificare e non si può non tener conto di una realtà di fatto radicalmente mutata: l'Italia, infatti, da Paese di emigrazione è divenuta Paese di immigrazione. A fronte di quanto precede, l'intervento che si propone, in una materia così delicata e rilevante, è il frutto di approfondita e ponderata riflessione essendo, com'è noto, la cittadinanza il « rapporto

fondamentale » che si instaura tra lo Stato e i singoli individui.

Nella Carta costituzionale infatti — pur non contenendo quest'ultima precise norme aventi ad oggetto l'acquisto e la perdita della cittadinanza, ad eccezione dell'articolo 22, che ne impedisce la perdita per motivi politici — numerosissime sono le disposizioni che si indirizzano ai « cittadini » (ad esclusione, quindi, degli stranieri e degli apolidi) e che fanno sorgere diritti e obblighi solo in capo a questi ultimi.

Inoltre, anche se la regolamentazione della cittadinanza è prerogativa assoluta di ogni singolo Stato, cioè di esclusiva competenza nazionale, e come tale appartenente alla sovranità di ogni singola Nazione, non può non considerarsi, del pari, l'esigenza di pervenire a un'armonizzazione della legislazione in tema di cittadinanza con quella degli altri Stati membri dell'Unione europea. E noto, infatti, che le scelte di ogni singolo Stato si ripercuotono automaticamente in ambito europeo in quanto — a norma del Trattato di Lisbona — ciascuna cittadinanza nazionale porta con sé lo *status* di cittadino europeo e, con esso, tutta una serie di potestà ben definite, tra cui, principalmente, il diritto di libera circolazione nell'intero territorio dell'Unione europea. Del resto l'esperienza degli ultimi decenni ci insegna che le migrazioni internazionali non possono essere governate in maniera efficace da un singolo Stato di destinazione, ma richiedono efficaci forme di collaborazione tra i Paesi di destinazione e i Paesi d'origine e di transito. In ragione di ciò, sia in ambito internazionale che nazionale, dagli operatori del settore è stato fortemente auspicato un rinnovamento del concetto di cittadinanza che superi le radicate concezioni di stampo etnico-territoriale per dare vita a un'idea di cittadinanza connessa all'effettività dell'inserimento economico, sociale e politico di coloro che intendono stabilirsi nel nostro Paese. Si richiama, in proposito, la Convenzione europea sulla nazionalità, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 6 novembre 1997, che invita gli Stati contraenti a rendere

più facile l'acquisto della cittadinanza anche in favore delle persone nate nel proprio territorio, in presenza di determinati requisiti, e a stabilire regole certe e un periodo di soggiorno non superiore ai dieci anni per la richiesta di cittadinanza.

Per quanto riguarda, in particolare, l'acquisizione della cittadinanza per *ius soli*, il nostro ordinamento non contiene disposizioni di particolare favor per i nati in Italia, a differenza dagli altri Stati europei.

Da un esame della legislazione comparata si evince, infatti, che in Germania acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca coloro che nascono nello Stato da genitori stranieri, purché almeno uno di essi risieda stabilmente nel Paese da almeno otto anni e sia in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno o di permesso di soggiorno illimitato da almeno tre anni. In Francia, acquisisce la cittadinanza il bambino nato sul territorio francese, figlio di genitori stranieri, al momento del compimento della maggiore età se, a quella data, abbia la propria residenza in Francia o vi abbia risieduto abitualmente per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni dall'età di undici anni in poi. Inoltre, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza. In Spagna, è possibile acquisire la cittadinanza spagnola per coloro che, nati nello Stato, vi risiedano, invece, da un anno.

In Gran Bretagna, infine, acquisisce la cittadinanza britannica colui che nasce nel Regno Unito se uno dei genitori vi risieda a tempo indeterminato, senza soggiacere ai limiti temporali previsti dalla legislazione

in materia di immigrazione. Ha, inoltre, titolo a chiedere il riconoscimento della cittadinanza britannica anche colui che, figlio di genitori non residenti stabilmente nel Regno Unito, nasce nel Regno Unito e vi risiede, continuativamente, per i dieci anni successivi alla nascita. Risulta pertanto necessario e non più procrastinabile riformare la vigente legge attraverso una pluralità di interventi che prendano in considerazione le varie situazioni che contraddistinguono la presenza degli stranieri nel nostro Paese e, partitamente, i nati nel nostro territorio, i minori che si ricongiungono ai loro familiari in età infantile o adolescenziale e, infine, gli adulti.

A fronte di tale contesto normativo, la presente proposta di legge, in particolare, porta da dieci a otto anni la durata della permanenza in Italia necessaria per la concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni (analogamente a quanto avviene, del resto, in Francia e Regno Unito).

Per i minori si prevede invece, in particolare, il diritto a ottenere la cittadinanza per nascita, per i nati in Italia da genitori stranieri, in presenza di alcuni requisiti minimi (permanenza in Italia fino al raggiungimento della maggiore età: titolarità, da parte dei genitori, di alcuni titoli di soggiorno o nascita in Italia di uno dei due), nonché, anche in carenza di tali presupposti, in presenza di indici di integrazione quali la frequenza di cicli d'istruzione o formazione professionale (cittadinanza *iure culturae o iure doctrinae*) ovvero la durata del soggiorno da parte del minore entrato in Italia in età pre-scolare.

La presente proposta di legge riprende il testo già presentato al Senato del senatore Luigi Manconi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nascita).

1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori che non abbiano la cittadinanza italiana, di cui almeno uno sia titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o della certificazione comunale attestante il diritto di soggiorno dei cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea o della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei;

d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori che non abbiano la cittadinanza italiana di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi regolarmente soggiorni senza interruzioni da almeno un anno;

e) lo straniero nato in Italia, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età e che dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

3. Nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e iscritta a margine dell'atto di nascita. Entro un

anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

4. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 3, i soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta personalmente, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

ART. 2.

(Minori e filiazione).

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

5. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

6. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di cui all'articolo 251 del codice civile, qualora sia intervenuta l'autorizzazione ivi prevista.

8. I figli minori, anche adottivi, del richiedente, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana al momento dell'acquisto da parte del genitore, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

9. Lo straniero entrato nel territorio italiano entro il quinto anno di età e che vi abbia soggiornato regolarmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

10. Il minore figlio di genitori non aventi la cittadinanza italiana acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

11. Qualora non sia stata resa l'istanza da parte dei genitori, il soggetto di cui al comma 10 diviene cittadino italiano ove dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

12. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato con riferimento al momento della presentazione della richiesta da parte del genitore.

ART. 3.

(Attribuzione della cittadinanza).

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti

in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Acquista altresì la cittadinanza italiana su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, lo straniero, o apolide maggiorenne, adottato da cittadino italiano, quando, successivamente o anteriormente all'adozione, abbia soggiornato regolarmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno quattro anni.

ART. 4.

(Verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero).

1. L'acquisizione della cittadinanza italiana per motivi diversi da quelli per nascita o adozione di minorenni è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrabile dal possesso di:

a) una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;

b) una conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia;

c) una conoscenza dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione della Repubblica.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 21, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 21, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, lettera a), nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso.

4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana.

ART. 5.

(Matrimonio).

1. Il coniuge di cittadino italiano, che sia straniero o apolide ovvero cittadino dell'Unione europea, acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda regolarmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

3. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'attribuzione della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero o apolide ovvero il cittadino dell'Unione europea che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.

ART. 6.

(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).

1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 2, comma 10, 3, comma 2:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia, firmato a New

York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale internazionale del Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato alla pena della reclusione non superiore a tre anni.

3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 2, comma 10 e 3, comma 2.

4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.

5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'esercizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera *c)* del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera *d)* determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.

ART. 7.

(Istanza e decreto di attribuzione).

1. Ai sensi degli articoli 3 e 4, la cittadinanza si acquista, a istanza dell'in-

interessato, con decreto del Ministro dell'interno che può delegare il prefetto competente per territorio.

2. Le istanze di cui al comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

ART. 8.

(Procedura di reiezione).

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi degli articoli 3 e 4, ove sussistano i motivi preclusivi indicati all'articolo 6.

ART. 9.

(Reiezione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale).

1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi degli articoli 3 e 4 dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.

ART. 10.

(Concessione della cittadinanza).

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi soggiorna regolarmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*);

b) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

c) all'apolide che soggiorni regolarmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

d) allo straniero che soggiorni regolarmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica;

e) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni che abbia goduto ininterrottamente per tale periodo della protezione sussidiaria riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251;

f) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni a cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato;

g) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età;

h) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un rilevante interesse dello Stato.

3. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi del comma 1, l'istante è tenuto a dimostrare il possesso del requisito reddituale stabilito, per ciascuno dei casi disciplinati dal medesimo comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. L'istanza è presentata dall'interessato al prefetto competente per territorio secondo la residenza o, nel caso del comma 1, lettera *b*), al console competente per territorio secondo la residenza dell'interessato.

ART. 11.

(Motivi preclusivi e rigetto dell'istanza).

1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza richiesta ai sensi dell'articolo 10 la sussistenza delle cause indicate nell'articolo 6 e l'assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 10, comma 1, lettera *d*).

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto notificato tramite il prefetto competente per territorio, comunica all'interessato i motivi del rigetto motivando la sussistenza di ciascuna causa ostativa.

ART. 12.

(Doppia cittadinanza, rinuncia e perdita).

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

2. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.

3. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

4. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

ART. 13.

(Riacquisto della cittadinanza).

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno

Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 3.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'ha perduta in applicazione dell'articolo 2, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 4.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

4. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dal comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

ART. 14.

(Casi particolari di riacquisto o di acquisto della cittadinanza).

1. Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

2. Possono riacquistare la cittadinanza italiana:

a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 10 gennaio 1948;

b) il figlio della donna di cui alla lettera a), nato anteriormente al 10 gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta;

c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, figli di padre o madre cittadini.

3. Il diritto all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza italiana è altresì riconosciuto:

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri.

5. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 3, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ce-

duti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 3.

6. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 3, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera *a)* del comma 3, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 3;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di apolidia).

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

ART. 16.

(Riconoscimento delle opzioni e modifica dello stato di cittadinanza).

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle op-

zioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

2. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito prima della data di entrata in vigore della presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

ART. 17

(Prestazione del giuramento).

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 10 acquista efficacia con la prestazione del giuramento dinanzi al sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 21. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.

2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: « Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone ».

3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana.

4 Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di

essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

5. Le dichiarazioni di volontà per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza previste dalla presente legge, in caso di impossibilità da parte dell'interessato, possono essere rese dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

ART. 18.

(Modalità del computo del periodo di residenza legale).

1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente.

2. Ai fini della presente legge si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni:

a) per almeno un anno chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;

b) per almeno cinque anni chi abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno ed a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio.

ART. 19.

(Premesso di soggiorno per attesa della cittadinanza e visto di ingresso).

1. Un permesso di soggiorno per attesa della cittadinanza, della durata di un anno, rinnovabile fino alla conclusione del procedimento e idoneo ad accedere allo studio e ad ogni regolare attività di lavoro, è rilasciato allo straniero che non abbia titoli per ottenere altro tipo di titolo di

soggiorno più favorevole nel caso in cui abbia presentato domanda di riconoscimento o di concessione o di attribuzione della cittadinanza italiana o nei casi in cui abbia necessità di iscriversi all'anagrafe della popolazione residente al fine di svolgere in Italia gli accertamenti necessari al riconoscimento della cittadinanza italiana o al fine di riacquistare la cittadinanza italiana o di acquistare la cittadinanza italiana per discendenza o ascendenza da cittadini italiani

2. Un apposito visto nazionale di ingresso per riacquisto o acquisto della cittadinanza italiana è rilasciato allo straniero che intenda entrare sul territorio dello Stato per avvalersi della facoltà di riacquistare la cittadinanza italiana o di acquistare la cittadinanza italiana per discendenza o ascendenza da cittadini italiani.

ART. 20.

(Norme procedurali).

1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai

procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

ART. 21.

(Riordino della disciplina di attuazione).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge, volte a disciplinare i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e a stabilire, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della presente legge.

ART. 22.

(Disposizioni transitorie).

Chi alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato i requisiti previsti dagli articoli da 1 a 3 acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21.

2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al medesimo articolo 21, il termine di cui all'articolo 21, è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.

3. Qualora il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo non sia adottato nel termine prescritto dall'articolo 21, la disposizione transitoria di cui al

citato comma 2 si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.

ART. 23.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 8.935.274 per l'anno 2013, in euro 14.119.210 per l'anno 2014 e in euro 34.055.585 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 24.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate la legge 5 febbraio 1992, n. 91 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

ART. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0005620